



COMUNE DI PIANA CRIXIA

Provincia di Savona

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 - Registro Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI RELATIVI AGLI ACCORDI DI PROGRAMMA 2012-2013-2014-2015 E 2016-2025 PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITÀ E STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.

L'anno **DUEMILAQUINDICI** addì **VENTITRE'** del mese di **MAGGIO** alle ore **9,30** nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:	Presente	Assente
1. BRACCO Roberto	X	
2. CASTAGNETO Gianpiero	X	
3. CHIARLONE Andrea		X
4. CRISTINO Giancarlo	X	
5. LEQUIO Gabriele	X	
6. RIZZO Federico	X	
7. ROSSELLO Danilo		X
8. SANTI Sara	X	
9. PERA Renato	X	
10. BRACCO Fabio	X	
11. VIAZZO Piercarlo		X
TOTALE	=8=	=3=

Partecipa il Segretario Comunale Reggente Dott. **CASAGRANDE Alessandro**.

Il Sig. **BRACCO Roberto** - **Sindaco**, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI RELATIVI AGLI ACCORDI DI PROGRAMMA 2012-2013-2014-2015 E 2016-2025 PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITÀ E STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- **CHE** il trasporto pubblico locale è disciplinato dalla L.R. 07/11/2013, n. 33 "Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale";
- **CHE** l'art. 1 della sopra citata L.R. n. 33/2013, in particolare, riconosce il valore sociale, ambientale ed economico del trasporto pubblico regionale e locale al fine di:
 - organizzare lo svolgimento attraverso l'individuazione dell'ambito territoriale ottimale al fine di favorire il miglioramento del servizio, la razionalizzazione e l'efficacia della spesa;
 - assicurare un sistema coordinato ed integrato capace di garantire il diritto dei cittadini alla mobilità urbana ed extraurbana;
 - promuovere un equilibrato sviluppo economico e sociale dell'intero territorio regionale;
 - concorrere alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione dei consumi energetici ed alla vivibilità del territorio nel suo complesso;
 - incentivare il riassetto organizzativo del sistema dei trasporti pubblici locali in un'ottica di miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio con l'obiettivo di aumentare l'utenza e diminuire il traffico veicolare privato;
 - ottimizzare il sistema tariffario, in particolare attraverso la progressiva attuazione dell'integrazione tariffaria a livello regionale e lo sviluppo di idonei sistemi di bigliettazione elettronica, anche con l'obiettivo di combattere l'evasione tariffaria;
 - promuovere la tutela dei diritti degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e assicurare, anche in sede di stipulazione dei contratti di servizio, la qualità, l'universalità, la fruibilità e l'economicità delle prestazioni;
- **CHE** l'art. 7 della L.R. n. 33/2013 stabilisce, tra l'altro, che le Province stipulino con la Regione gli accordi di programma per assicurare la necessaria pianificazione ed integrazione del servizio di trasporto nei territori di rispettiva competenza e per reperire le risorse occorrenti per la copertura dei servizi aggiuntivi;
- **CHE** l'art. 12 stabilisce che la Regione, in relazione alle disponibilità del bilancio regionale ed alle ulteriori risorse integrative degli enti locali, in rapporto alla quantità dei servizi aggiuntivi richiesti, stipuli con gli enti locali interessati accordi di programma che definiscono quantità e standard di qualità dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, nonché dei servizi aggiuntivi, la cui erogazione da parte del soggetto gestore del servizio è subordinata all'effettiva corresponsione delle risorse previste;

VISTA la bozza dell'accordo di programma 2012-2013-2014-2015 per la determinazione dei livelli di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale che definisce gli impegni che ciascun soggetto interessato all'attuazione dell'accordo dovrà assumere e gli adempimenti che dovrà compiere per consentire il regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale sul proprio territorio;

PRESO ATTO che nel suddetto Accordo sono indicati gli importi dovuti da ciascun soggetto sottoscrittore relativi agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015;

PREMESSO altresì che la già citata L.R. 07/11/2013, n. 33 "Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale" prevede:

- all'art. 9 l'istituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale per l'organizzazione e la gestione del servizio di trasporto pubblico regionale e locale (ATO) denominato Bacino Unico Regionale per il Trasporto (BURT) che coincide con l'intera circoscrizione territoriale della regione;
- all'art. 11 l'istituzione dell'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale costituita dalla Regione, dalle province, dai comuni capoluogo e dalla città metropolitana di Genova a cui sono assegnate, tra le altre, le seguenti attività:
 - il supporto alla regione ed agli enti locali nelle attività di programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale;
 - il monitoraggio e controllo sull'attuazione degli accordi di programma previsti dall'articolo 12;
 - l'affidamento dei servizi per l'intero ambito, con funzione di stazione appaltante;
 - la gestione del contratto di servizio e monitoraggio della qualità e quantità del servizio erogato;

VISTA la bozza, trasmessa dalla Provincia di Savona con propria nota del 02/04/2015 prot. 20825 assunta al protocollo dell'Ente in pari data al n. 1081, redatta dalla Regione Liguria, circa l'accordo di programma, relativo al periodo 2016-2025, che definisce la quantità e lo standard di qualità dei servizi minimi di trasporto pubblico locale nonché dei servizi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 33/2013, e determina i relativi impegni di corresponsione gravanti sulla Regione Liguria e sugli Enti locali interessati con la finalità di consentire il regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico regionale e locale;

RITENUTO necessario approvare lo schema di accordo di programma 2012-2013-2014-2015, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera "A", per la determinazione dei livelli di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale, con i seguenti importi di contribuzione:

Anno 2012	Euro 1.560,00 (IVA compresa);
Anno 2013	Euro 2.390,00 (IVA compresa);
Anno 2014	Euro 3.210,00 (IVA compresa);
Anno 2015	Euro 4.040,00 (IVA compresa);

RITENUTO altresì necessario approvare lo schema di accordo di programma 2016-2025, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera "B", per la determinazione dei livelli di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale, che prevede l'impegno a mantenere fino al 2025 lo stanziamento previsto per l'anno 2015;

RITENUTO, pertanto, necessario autorizzare il Sindaco o un Assessore dallo stesso delegato, a sottoscrivere gli accordi di programma sulla base degli schemi allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale dando atto che agli stessi potranno essere apportate, in sede di sottoscrizione, eventuali modifiche di carattere non sostanziale;

VISTI gli artt. 42, comma 2 e art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON n° 8 voti favorevoli, n° 0 voti contrari, e n° 0 astenuti, espressi nei modi e nelle forme di legge essendo n° 8 i Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI APPROVARE lo schema di accordo di programma 2012-2013-2014-2015 per la determinazione dei livelli di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, con i seguenti importi di contribuzione:

Anno 2012	Euro 1.560,00 (IVA compresa);
Anno 2013	Euro 2.390,00 (IVA compresa);
Anno 2014	Euro 3.210,00 (IVA compresa);
Anno 2015	Euro 4.040,00 (IVA compresa);

DI APPROVARE lo schema di accordo di programma 2016-2025 per la determinazione dei livelli di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale, con l'impegno a mantenere fino al 2025 lo stanziamento previsto per l'anno 2015;

DI ASSUMERE l'impegno di liquidare le risorse previste con le modalità indicate negli accordi, dando atto che la spesa troverà imputazione sul Bilancio di previsione 2015 in corso di redazione;

DI IMPEGNARSI ad iscrivere a bilancio le risorse necessarie ad assicurare il rispetto degli accordi di programma di cui ai punti precedenti, nei prossimi cicli di programmazione successivi a quello in corso;

DI AUTORIZZARE il Sindaco o un Assessore dallo stesso delegato, alla sottoscrizione degli schemi di accordo di programma dando atto che agli stessi potranno essere apportate, in sede di sottoscrizione, eventuali modifiche di carattere non sostanziale;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Piana Crixia.

Successivamente, con n° 8 voti favorevoli, n° 0 voti contrari, e n° 0 astenuti, espressi nei modi e nelle forme di legge essendo n° 8 i Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

**ACCORDO DI PROGRAMMA
2012-2013-2014-2015**

**PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITÀ E STANDARD DI QUALITÀ
DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

La Regione Liguria, in persona del suo Presidente pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. .

La Provincia di Savona in persona del suo Presidente pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione n. _____ del _____;

Il Comune di Alassio, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Albenga, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Albisola Superiore, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Albissola Marina, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Altare, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Alto, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Andora, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Arnasco, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Balestrino, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Bardineto, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Bergeggi, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con

- deliberazione del Consiglio comunale n. del
- Il Comune di Boissano, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del
- Il Comune di Borghetto Santo Spirito, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del
- Il Comune di Borgio Verezzi, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del
- Il Comune di Bormida, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del
- Il Comune di Cairo Montenotte, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del
- Il Comune di Calice Ligure, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del
- Il Comune di Calizzano, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del
- Il Comune di Caprauna, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del
- Il Comune di Carcare, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del
- Il Comune di Casanova Lerrone, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del
- Il Comune di Castelbianco, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del
- Il Comune di Castelvechio di Rocca Barbena, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del
- Il Comune di Celle Ligure, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del
- Il Comune di Cengio, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del
- Il Comune di Ceriale, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del
- Il Comune di Cisano sul Neva, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Cosseria, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Dego, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Erli, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Finale Ligure, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Garlenda, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Giustenice, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Giusvalla, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Laigueglia, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Loano, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Magliolo, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Mallare, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Massimino, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Millesimo, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Mioglia, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Murialdo, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Nasino, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Noli, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Onzo, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Orco Feglino, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Osiglia, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Pallare, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Piana Crixia, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Pietra Ligure, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Plodio, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Pontinvrea, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Quiliano, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Rialto, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Roccavignale, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Sassello, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Savona, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Spotorno, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Stella , in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Stellanello, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Testico, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con

deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Toirano, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Tovo San giacomo, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Urbe, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Vado Ligure, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Varazze, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Vendone, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Vezzi Portio, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Villanova d'Albenga, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il Comune di Zuccarello, in persona del suo Sindaco pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

PREMESSO CHE

- il presente Accordo di Programma, inteso a recepire ex post gli impegni a favore del trasporto pubblico locale assunti dagli Enti locali interessati negli anni 2012, 2013 e 2014 e a disciplinare gli stessi per l'anno 2015, si colloca nel contesto di una modifica sostanziale della normativa regionale della materia di cui trattasi intesa a perseguire il miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale anche alla luce delle recenti modifiche introdotte dalla normativa comunitaria e statale, sfociata nell'approvazione della legge regionale 7 novembre 2013 n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale);
- la legge regionale 9 settembre 1998, n.31 e successive modifiche ed integrazioni, vigente negli anni 2012 e 2013, al comma 5 dell'articolo 4, prevedeva che la Regione - ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 422/97, relativo alla determinazione dei livelli dei servizi minimi - stipulasse con gli Enti locali interessati accordi di programma di norma di validità triennale, che definissero quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale;
- il comma 6 dello stesso articolo 4 prevedeva che gli accordi di programma:
 - individuassero gli obiettivi di investimento per il rinnovo del materiale rotabile, per gli

impianti fissi di trasporto e per le tecnologie di controllo;

- determinassero i limiti percentuali dei relativi interventi posti a carico della Regione e degli Enti locali;
- nel corso degli anni 2012 e 2013 gli impegni Regionali nella materia del trasporto pubblico locale si sono orientati al mantenimento dei criteri di ripartizione delle risorse previsti nel Programma dei servizi pubblici locali per il triennio 2009/2011, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 26 del 29 ottobre 2009; l'articolo 11 della legge regionale n. 37 del 27 novembre 2011 ha disposto la proroga dello stesso al 31/12/2012;
- le leggi regionali:
 - 27 dicembre 2011, n. 39 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012";
 - 21 dicembre 2012, n. 52 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2013"

hanno determinato l'ammontare delle risorse destinate al Trasporto Pubblico Locale a carico della Regione Liguria per gli anni 2012 e 2013;

- la Provincia di Savona, sulla base dell'Accordo di Programma 2009-2011, e dell'Accordo Suppletivo di Programma 2012, integrato con gli Accordi suppletivi di Programma 2013, ha definito le risorse disponibili per il Contratto di Servizio per gli anni 2012, 2013 e 2014;
- l'accordo suppletivo di programma 2012, finalizzato a garantire le risorse necessarie per mantenere il medesimo livello di servizio di trasporto pubblico locale nel bacino di traffico "S" - Savona, è stato sottoscritto in data 20 dicembre 2012 dalla Provincia di Savona e da sessantasei Comuni, ai quali si sono aggiunti, nel corso dell'anno 2013, i Comuni di Alassio e Borghetto Santo Spirito. L'accordo non è stato sottoscritto dai Comuni di Albenga e Laigueglia;
- il suddetto accordo ha stabilito di integrare con ulteriori risorse le quote di contribuzione del triennio 2009-2011;
- la quota annuale di IVA, anticipata dalla Provincia negli anni passati, a far data dall'anno 2012, è stata prevista come quota aggiuntiva a carico degli Enti locali sottoscrittori dell'Accordo suppletivo 2012;
- le nuove contribuzioni a carico dei Comuni sono state calcolate tenendo conto del numero degli abitanti e del numero delle corse, ai quali è stato attribuito un coefficiente ponderale, rispettivamente dell'80% e del 20%, con l'intesa di procedere per le annualità successive all'anno 2012 all'aumento o diminuzione in ragione del 10% dello scostamento determinato per l'anno 2012, fino a raggiungere l'importo calcolato, per ogni Comune, sulla base della popolazione e delle corse; l'eventuale beneficio per i comuni la cui quota è stata calcolata in diminuzione ha effetto al raggiungimento dell'obiettivo previsto dal medesimo accordo suppletivo;
- la legge regionale n. 50 del 21/12/2012 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013):
 - all'articolo 10, nel disporre la ripartizione delle risorse per il trasporto pubblico

locale su gomma per l'anno 2013, prevede che, al fine di garantire continuità al servizio di trasporto pubblico locale su gomma, le Province ed il Comune di Genova prorogano e gestiscono i contratti di servizio nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale, nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio regionale per l'esercizio 2013, fino al subentro del nuovo affidatario del servizio e, pertanto, per l'anno 2013, individua i criteri di ripartizione delle risorse per il trasporto pubblico locale su gomma tra i bacini di traffico secondo le quote percentuali di seguito indicate:

- a) Bacino I: 8,82758 per cento;
- b) Bacino S: 10,84735 per cento;
- c) Bacino GU: 54,59086 per cento;
- d) Bacino TG: 13,63388 per cento;
- e) Bacino L: 12,10033 per cento.

- all'articolo 11 determina i servizi minimi per l'anno 2013;
- la Giunta regionale ha provveduto a fissare i criteri di politica tariffaria cui le aziende debbono attenersi, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 31/98, con la deliberazione n.146 del 20 febbraio 2002, integralmente richiamata nel Programma Triennale 2009-2011 e successive integrazioni di cui alla deliberazione n. 1487 del 10 dicembre 2010 e pertanto le tariffe dei servizi saranno determinate all'interno dei relativi Contratti di servizio in conformità ai criteri fissati dalle suddette deliberazioni e successivi aggiornamenti;
- l'articolo 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, istituisce il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario e stabilisce che i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni le risorse del Fondo debbano essere definiti con DPCM e che tali criteri, in particolare, devono tener conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente, salvaguardando le esigenze della mobilità nei territori anche con differenziazione dei servizi, e sono finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013 definisce i criteri e le modalità con cui ripartire il Fondo Nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario;
- le manovre economico-finanziarie del Governo, attuate attraverso il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122, il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, successivamente modificato e convertito in legge n. 148 del 14 settembre 2011 e la legge 12 novembre 2011, n. 183 hanno determinato pesanti tagli alle risorse finanziarie per il trasporto pubblico locale;
- la Regione Liguria, nell'ambito del riassetto complessivo del settore del trasporto pubblico locale promosso dalla legge 33/2013, con la deliberazione della giunta regionale n. 455 del 20 aprile 2012, ha affidato a F.I.L.S.E. S.p.A. l'incarico di studiare le attività propedeutiche alla definizione e messa in atto del programma di esercizio ottimale in ambito regionale per la gestione del trasporto pubblico locale;

- la legge regionale 7 novembre 2013 n. 33 (Riforma del Trasporto pubblico locale), che abroga la legge regionale n. 31/1998:
 - all'articolo 11 istituisce l'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale;
 - all'articolo 29 conferma, per l'anno 2014, la ripartizione delle risorse per il trasporto pubblico locale su gomma determinate nella legge regionale 50/2012;
- la legge regionale 23 dicembre 2013 n. 42 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2014" ha determinato l'ammontare delle risorse destinate al trasporto pubblico locale a carico della Regione Liguria per l'anno 2014;
- la legge regionale 5 agosto 2014, n. 18 "Disposizioni urgenti di prima applicazione della l.r. 33/2013" all'articolo 1, comma 3, stabilisce che, al fine di non interrompere il servizio di trasporto pubblico locale e di consentirne l'aggiudicazione unitaria entro il 31 dicembre 2015, in presenza di servizi di trasporto i cui contratti di servizio siano scaduti o in scadenza, i soggetti esercenti il servizio continuano ad assicurare l'integrale e regolare prosecuzione delle attività ed, in particolare, il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni previste negli stessi contratti scaduti o in scadenza o in eventuali successivi atti che abbiano regolato il rapporto, fino al subentro del gestore scaturente dalla nuova procedura ad evidenza pubblica e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Disposizioni generali)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

Articolo 2 (Oggetto e finalità dell'Accordo)

1. Il presente Accordo, relativo al periodo 2012 - 2015, definisce la quantità e lo standard di qualità relativi al servizio quantitativamente e qualitativamente sufficiente a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini nel territorio di riferimento.
2. Il presente Accordo definisce, altresì, gli impegni che ciascun soggetto interessato all'attuazione dell'Accordo dovrà assumere e gli adempimenti che dovrà compiere per consentire il regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale sul proprio territorio.

Articolo 3 (Determinazione delle risorse per i servizi)

1. La Regione Liguria dispone, per il triennio 2012 – 2014, delle risorse definite dalle leggi regionali 27 dicembre 2011 n. 39 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012", 21 dicembre 2012 n. 52 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2013" e 23 dicembre 2013 n. 42 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2014" e, in relazione alle generali disponibilità del bilancio regionale, si impegna, per l'anno 2015, a mantenere lo stanziamento previsto per l'anno 2014.
2. Dette risorse sono state ripartite tra i bacini di traffico in conformità ai disposti dell'articolo 11 della legge regionale n. 37 del 27 novembre 2011, dell'articolo 10 della legge regionale n. 50 del 21/12/2012 e dell'articolo 29 della legge regionale 7 novembre 2013 n. 33.
3. La Provincia di Savona dispone, per il triennio 2012 – 2014, delle risorse definite con gli atti di approvazione del bilancio. Per l'anno 2015, la Provincia di Savona non può destinare risorse, salvo non intervengano incisive modifiche alle disposizioni normative di carattere finanziario.
4. Il presente Accordo di programma definisce le risorse per il trasporto pubblico locale, relative al periodo 2012-2015, sulla base degli stanziamenti degli Enti sottoscrittori, come di seguito specificato:

Ente	Versata 2012	Versata 2013	Versata o in corso di pagamento 2014	Prevista 2015
Provincia di Savona	€ 1.518.730,00	€ 1.518.730,00	€ 1.130.000,00	
Comune di Alassio	€ 161.721,00	€ 206.000,00	€ 206.000,00	€ 206.000,00
Comune di Albenga*	€ 154.559,00	€ 154.559,00	€ 154.559,00	€ 230.950,00
Comune di Albisola Superiore	€ 67.550,00	€ 73.740,00	€ 79.940,00	€ 86.140,00
Comune di Albissola Marina	€ 47.430,00	€ 52.380,00	€ 57.330,00	€ 62.270,00
Comune di Altare	€ 12.970,00	€ 14.930,00	€ 16.880,00	€ 18.840,00
Comune di Alto	€ 440,00	€ 590,00	€ 730,00	€ 870,00
Comune di Andora	€ 80.190,00	€ 80.330,00	€ 80.460,00	€ 80.600,00
Comune di Arnasco	€ 3.310,00	€ 3.630,00	€ 3.940,00	€ 4.260,00
Comune di Balestrino	€ 3.340,00	€ 3.680,00	€ 4.020,00	€ 4.360,00
Comune di Bardineto	€ 3.520,00	€ 4.030,00	€ 4.550,00	€ 5.070,00
Comune di Berguggi	€ 2.550,00	€ 4.660,00	€ 6.780,00	€ 8.900,00
Comune di Boissano	€ 15.350,00	€ 16.220,00	€ 17.090,00	€ 17.960,00
Comune di Borghetto Santo Spirito	€ 61.548,00	€ 61.548,00	€ 61.548,00	€ 61.548,00
Comune di Borgio Verezzi	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 50.780,00
Comune di Bormida	€ 850,00	€ 1.300,00	€ 1.860,00	€ 2.360,00
Comune di Cairo Montenotte	€ 102.340,00	€ 107.440,00	€ 112.530,00	€ 117.630,00
Comune di Calice Ligure	€ 3.040,00	€ 4.630,00	€ 6.210,00	€ 7.790,00
Comune di Calizzano	€ 17.200,00	€ 17.200,00	€ 17.210,00	€ 17.210,00
Comune di Caprauna	€ 1.070,00	€ 1.140,00	€ 1.200,00	€ 1.270,00
Comune di Carcare	€ 48.440,00	€ 51.130,00	€ 53.810,00	€ 56.500,00
Comune di Casanova Lerrone	€ 3.610,00	€ 4.230,00	€ 4.840,00	€ 5.460,00
Comune di Castelbianco	€ 620,00	€ 950,00	€ 1.270,00	€ 1.590,00
Comune di Castelvechio Rocca Barbena	€ 300,00	€ 720,00	€ 930,00	€ 1.140,00
Comune di Celle Ligure	€ 38.610,00	€ 41.170,00	€ 43.740,00	€ 46.310,00
Comune di Cengio	€ 17.800,00	€ 20.230,00	€ 22.670,00	€ 25.110,00
Comune di Ceriale	€ 72.080,00	€ 72.080,00	€ 72.080,00	€ 72.080,00
Comune di Cisano sul Neva	€ 13.190,00	€ 14.620,00	€ 16.060,00	€ 17.500,00
Comune di Cosseria	€ 1.830,00	€ 3.380,00	€ 4.940,00	€ 6.500,00
Comune di Dego	€ 5.000,00	€ 8.600,00	€ 10.380,00	€ 12.160,00
Comune di Erli	€ 620,00	€ 940,00	€ 1.260,00	€ 1.570,00
Comune di Finale Ligure	€ 181.913,00	€ 230.350,00	€ 210.006,00	€ 233.340,00
Comune di Garlenda	€ 15.132,00	€ 15.961,00	€ 19.280,00	€ 19.280,00
Comune di Giustenice	€ 3.660,00	€ 4.310,00	€ 4.970,00	€ 5.620,00

Ente	Versata 2012	Versata 2013	Versata o in corso di pagamento 2014	Prevista 2015
Comune di Giusvalla	€ 830,00	€ 1.330,00	€ 1.820,00	€ 2.310,00
Comune di Laigueglia *	€ 40.131,00	€ 40.131,00	€ 40.131,00	€ 44.990,00
Comune di Loano	€ 130.740,00	€ 93.072,00	€ 130.740,00	€ 130.740,00
Comune di Magliolo	€ 3.620,00	€ 4.230,00	€ 4.850,00	€ 5.470,00
Comune di Mallare	€ 1.920,00	€ 3.160,00	€ 4.390,00	€ 5.630,00
Comune di Massimino	€ 430,00	€ 550,00	€ 680,00	€ 800,00
Comune di Millesimo	€ 24.090,00	€ 26.860,00	€ 29.640,00	€ 32.410,00
Comune di Mioglia	€ 890,00	€ 1.440,00	€ 1.990,00	€ 2.550,00
Comune di Murialdo	€ 1.480,00	€ 2.410,00	€ 3.350,00	€ 4.280,00
Comune di Nasino	€ 530,00	€ 770,00	€ 1.000,00	€ 1.240,00
Comune di Noli	€ 18.720,00	€ 20.540,00	€ 22.350,00	€ 24.160,00
Comune di Onzo	€ 530,00	€ 760,00	€ 990,00	€ 1.220,00
Comune di Orco Feglino	€ 1.320,00	€ 2.280,00	€ 3.250,00	€ 4.210,00
Comune di Osiglia	€ 850,00	€ 1.370,00	€ 1.880,00	€ 2.400,00
Comune di Pallare	€ 1.720,00	€ 2.760,00	€ 3.800,00	€ 4.840,00
Comune di Piana Crixia	€ 1.560,00	€ 2.390,00	€ 3.210,00	€ 4.040,00
Comune di Pietra Ligure	€ 127.260,00	€ 127.260,00	€ 127.260,00	€ 127.260,00
Comune di Plodio	€ 930,00	€ 1.580,00	€ 2.240,00	€ 2.890,00
Comune di Pontinvrea	€ 1.660,00	€ 2.810,00	€ 3.970,00	€ 5.120,00
Comune di Quiliano	€ 40.100,00	€ 45.300,00	€ 50.510,00	€ 55.710,00
Comune di Rialto	€ 930,00	€ 1.520,00	€ 2.110,00	€ 2.700,00
Comune di Roccavignale	€ 1.280,00	€ 2.220,00	€ 3.170,00	€ 4.110,00
Comune di Sassello	€ 5.540,00	€ 7.120,00	€ 8.710,00	€ 10.300,00
Comune di Savona	€ 1.082.440,00	€ 1.082.440,00	€ 1.082.440,00	€ 1.082.440,00
Comune di Spotorno	€ 43.820,00	€ 44.140,00	€ 44.460,00	€ 44.770,00
Comune di Stella	€ 3.990,00	€ 7.290,00	€ 10.600,00	€ 13.900,00
Comune di Stellanello	€ 3.700,00	€ 4.400,00	€ 5.100,00	€ 5.810,00
Comune di Testico	€ 670,00	€ 1.040,00	€ 1.410,00	€ 1.780,00
Comune di Toirano	€ 15.580,00	€ 16.970,00	€ 18.350,00	€ 19.740,00
Comune di Tovo San Giacomo	€ 18.300,00	€ 18.930,00	€ 19.560,00	€ 20.190,00
Comune di Urbe	€ 500,00	€ 2.070,00	€ 2.850,00	€ 3.640,00
Comune di Vado Ligure	€ 114.000,00	€ 116.300,00	€ 117.150,00	€ 118.000,00
Comune di Varazze	€ 153.670,00	€ 153.670,00	€ 153.670,00	€ 153.670,00
Comune di Vendone	€ 700,00	€ 1.090,00	€ 1.490,00	€ 1.890,00
Comune di Vezzi Portio	€ 1.210,00	€ 2.040,00	€ 2.880,00	€ 3.710,00
Comune di Villanova d'Albenga	€ 21.310,00	€ 22.070,00	€ 22.830,00	€ 23.580,00
Comune di Zuccarello	€ 730,00	€ 1.160,00	€ 1.590,00	€ 2.020,00
	€ 4.568.194,00	€ 4.700.881,00	€ 4.405.494,00	€ 3.463.488,00

*L'importo è determinato con la metodologia prevista dall'Accordo Suppletivo 2012 non sottoscritto dai comuni di Albenga e Laigueglia

5. Per l'anno 2015 è stato indicato per ciascun Comune l'importo calcolato con la metodologia stabilita dall'Accordo suppletivo di programma sottoscritto nel 2012 e nel 2013. Tale importo è stato indicato anche per i Comuni che non hanno sottoscritto il suddetto accordo ed è stato determinato sulla base di un percorso di riallineamento che comporterà, al raggiungimento dell'obiettivo a suo tempo concordato con i comuni sottoscrittori, un eventuale beneficio per i Comuni la cui quota è stata calcolata in diminuzione ed il raggiungimento dell'importo individuato con il criterio a suo tempo prescelto della proporzionalità della quota di contribuzione alla popolazione e alle corse di ciascun comune.
6. L'ammontare degli importi indicati nella tabella sopra riportata, al netto dell' I.V.A., costituisce, unitamente alle risorse regionali, il corrispettivo del Contratto di servizio tra la Provincia e l'Azienda esercente i servizi, incrementato con le maggiori risorse disponibili a seguito della stipula dell'Accordo suppletivo di Programma 2012, rispetto all'Accordo di Programma 2009-2011, dalle quali va detratta la somma pari ad euro 339.753,00 che prima veniva anticipata dalla Provincia e recuperata in uguale misura a seguito dell'erogazione della quota IVA riconosciuta spettante dal Ministero dell'Interno.
7. La Società che gestisce il servizio ha trasmesso l'elenco, di seguito riportato, dei servizi aggiuntivi svolti, per un totale complessivo di 130.568 chilometri, con risorse a carico degli enti richiedenti:

DENOMINAZIONE ENTE	DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI SERVIZIO	KM ANNO
COMUNE DI ALASSIO	INT. SERVIZIO DI LINEA AURELIA BIS	32.147
COMUNE DI ANDORA	SERVIZIO LINEA ANDORA - CONNA DAL 15/09/2014 ESTENSIONE LOC. MOLINO E SAN BARTOLOMEO	13.433
COMUNE DI ANDORA	SERVIZIO CIMITERO S. GIOVANNI	128
COMUNE DI BERGEGGI	LINEA SAVONA-BERGEGGI - INGRESSO E REGRESSO LOC. NAVALLE - VIA XXV APRILE	3.633
COMUNE DI BERGEGGI	SERVIZIO CIMITERO	447
COMUNE DI BERGEGGI	SERVIZIO NAVETTA ESTIVO	10.682
COMUNE DI FINALE LIGURE	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA "AYCARDI GHIGLIERI"	2.314
COMUNE DI LOANO	SERVIZIO LOC. VERZI	1.260
COMUNE DI LOANO	SERVIZIO CIMITERO BERBENA	2.469
COMUNE DI MALLARE	CORSA SCOLASTICA DI COLLEGAMENTO MALLARE-ALTARE- CAIRO	5.386
COMUNE DI RIALTO	SERVIZIO DI INTEGRATIVO DI LINEA	28.146
COMUNE DI ROCCAVIGNALE	SERVIZIO DI INTEGRATIVO DI LINEA	337
COMUNE DI SASSELLO	SERVIZIO INTEGRATIVO LINEA SASSELLO PIAMPALUDO	10.883
COMUNE DI SAVONA	SERVIZIO INTEGRATIVO PER IL TEATRO CHIABRERA	1.607
COMUNE DI VARAZZE	SERVIZIO DI LINEA IN LOCALITA' SAN GIACOMO	12.748
COMUNE DI VARAZZE	SERVIZIO PROLUNGAMENTO VARAZZE LE ROI - VARAZZE PIANI E SERVIZIO OSPEDALE	4.948

8. Dato atto che i futuri accordi di programma, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 33/2013, devono avere una durata non inferiore a quella dei contratti di servizio assegnati tramite gara, nelle more della definizione dei costi standard regionali nonché della quantità dei servizi minimi e aggiuntivi necessari alla mobilità dei cittadini nel territorio e fino alla sottoscrizione di un nuovo Accordo, gli Enti Locali si impegnano a conferire uguali risorse finanziarie rispetto agli anni precedenti nell'ammontare di quanto previsto al comma 4, per l'anno 2015.
9. In sede di sottoscrizione del presente Accordo la Regione Liguria si impegna a garantire le risorse finanziarie di cui al comma 1 tenuto conto dell'ammontare degli stanziamenti per materia individuati iscritti nel bilancio dello Stato e rimodulati dalla legislazione in vigore.
10. Lo stanziamento della Regione Liguria di cui al comma 1, che è destinato alla copertura dei servizi minimi, unitamente alla quota di I.V.A. deve essere erogato in via esclusiva in sede di Contratto di servizio.
11. La Provincia, nelle sue funzioni di gestore del Contratto di Servizio, fermo restando la garanzia dello svolgimento dei servizi minimi determinati dagli stanziamenti della

Regione Liguria di cui al comma 8, si riserva in sede contrattuale la facoltà di rideterminare la quantità del servizio offerto sulla base delle disponibilità economiche derivanti dagli impegni di cui al comma 6.

Articolo 4 (Investimenti)

1. La Regione, d'intesa con gli Enti locali sottoscrittori del presente Accordo, individua quali obiettivi di investimento il rinnovo del materiale rotabile e la progressiva sostituzione dei mezzi obsoleti.
2. I costi di investimento sono al netto degli importi relativi all'I.V.A.
3. La Regione, secondo i disposti di cui all'art. 6 della legge regionale 62/2009, provvede all'individuazione di un programma straordinario di interventi per il trasporto pubblico locale su gomma allo scopo di giungere ad un significativo rinnovo, ristrutturazione e potenziamento del servizio di trasporto pubblico sul territorio ligure tramite la concessione di contributi in conto capitale per 2 milioni di euro annui per vent'anni nonché provvede a disciplinare i criteri di ripartizione e di utilizzo di tali contributi e le relative prescrizioni da osservare nei bandi di gara per l'assegnazione del servizio e in caso di cambiamento del soggetto gestore.
4. La Regione, considerate le esigenze di collegamento tra le aree e le infrastrutture di sosta per i veicoli privati con il sistema di trasporto pubblico, riconosce priorità di finanziamento a quei parcheggi nei nodi di interscambio che agevolano la interconnessione tra il trasporto su ferro ed il trasporto su gomma, soprattutto in ragione della riduzione della congestione nelle aree centrali urbane.

Articolo 5 (Strumenti di Integrazione)

1. Le Parti ribadiscono l'opportunità di introdurre un sistema di bigliettazione integrata, che consenta di viaggiare su tutta la rete ferro-gomma della Liguria con un unico titolo di viaggio valido per tutti i mezzi di trasporto pubblico, facilitando la mobilità dei cittadini nell'ambito dell'intera regione (attraverso un sistema contactless).
2. Gli Enti sottoscrittori del presente Accordo, al fine di garantire la interoperabilità dei sistemi di obliterazione, concordano sulla necessità che i sistemi di obliterazione non cartacei in uso o che saranno adottati dalle Aziende di pubblico trasporto, vengano da queste resi conformi agli standard definiti dalla Regione Liguria ed approvati con deliberazione n. 504 del 16 maggio 2008, in conformità a quanto disposto con l'Argomento di Giunta n. 2 del 21 febbraio 2011 che, nell'ambito della conclusione della fase di sperimentazione, ha previsto di estendere a tutto il territorio regionale il sistema della bigliettazione elettronica sperimentata e collaudata.
3. La Regione ribadisce la necessità di incrementare l'integrazione tra gli orari di tutte le Aziende di trasporto pubblico operanti sul territorio; a tale scopo è già operante e consultabile una banca dati on-line che consente agli utenti di ottenere informazioni precise sui collegamenti, fornendo orari, percorsi, coincidenze e tempi di viaggio dei trasporti pubblici in Liguria (www.orariotrasporti.regione.liguria.it).

4. La Regione si impegna a comunicare, con congruo anticipo, alla Provincia gli orari dei servizi di trasporto ferroviario di competenza regionale e le eventuali modifiche, al fine di consentire alla Azienda esercente i servizi su gomma di adeguare - ove possibile - i propri orari, favorendo in tal modo l'integrazione intermodale ferro-gomma.
5. La Regione sottolinea l'esigenza di realizzare una maggiore integrazione tra il trasporto ferroviario - che costituisce l'asse portante del sistema del trasporto pubblico regionale - ed il trasporto su gomma, anche attraverso le interconnessioni ferro-gomma sulle linee extraurbane, al fine di garantire:
 - a) la mobilità durante le fasce orarie (soprattutto serali), caratterizzate da una riduzione dell'affluenza degli utenti;
 - b) i collegamenti con le principali stazioni ferroviarie nelle fasce del pendolarismo scolastico e lavorativo, tenuto conto degli orari di arrivo e di partenza dei treni, al fine di assicurare la continuità del trasporto e le coincidenze.

Articolo 6

(Osservatorio Regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti ed Orario integrato)

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 16 bis del decreto legge 95/2012 convertito dalla legge 135/2012, la Provincia si impegna a trasmettere alla Regione e all'Osservatorio previsto dall'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) e successive modificazioni e integrazioni tutti i dati economici e trasportistici da essi richiesti.
2. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 1 comporta la sospensione dell'erogazione all'azienda dei contributi pubblici e dei corrispettivi dei contratti di servizio.

Articolo 7

(Sistema tariffario)

1. La Provincia di Savona si impegna ad autorizzare tariffe conformi alle deliberazioni n.146 del 20 febbraio 2002 e n. 1487 del 10 dicembre 2010; in particolare le tariffe dovranno essere fissate, in conformità a quanto stabilito dal contratto di servizio, entro i limiti inferiori e superiori stabiliti dalla citata deliberazione n. 1487/2010 e dovranno essere adottate le seguenti tipologie dei titoli di viaggio:
 - biglietto ordinario
 - abbonamento settimanale
 - abbonamento mensile
 - abbonamento annuale.

Articolo 8

(Qualità e sicurezza dei servizi)

1. La Regione si pone come obiettivo prioritario il miglioramento della qualità dei servizi offerti agli utenti, anche nel rispetto dell'ambiente, finalizzando l'impiego di

risorse destinate al rinnovo dei mezzi di trasporto, ove possibile, all'acquisto di mezzi a trazione non convenzionale.

2. La Regione, rivolgendo particolare attenzione al diritto alla mobilità da parte delle persone disabili, finanzia l'acquisto di mezzi dotati di attrezzature che consentono ed agevolano il trasporto dei cittadini portatori di handicap e di tutti gli utenti a ridotta capacità motoria.
3. Al fine di garantire una migliore fruibilità del trasporto pubblico ai soggetti portatori di handicap, la Regione auspica, inoltre, la diffusione di un sistema informativo di annunci acustici e visivi di prossima fermata, in tempo reale, a bordo dei mezzi ed eventualmente alle fermate.

Articolo 9

(Impegni della Azienda di trasporto)

1. La Provincia di Savona, in sede di Contratto di servizio, impegnerà l'Azienda:
 - a conseguire un'offerta di servizio più idonea, efficiente ed economica;
 - a migliorare la qualità complessiva dei servizi offerti;
 - ad assicurare l'integrazione tra servizi su ferro e servizi su gomma, specialmente nelle fasce orarie a domanda debole, tra servizi su gomma dei diversi bacini, tra servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea, tra trasporto pubblico e trasporto privato;
 - a trasmettere i dati di cui al precedente articolo 6, commi 1 e 2;

Articolo 10

(Liquidazione delle risorse finanziarie)

1. La Regione Liguria provvederà alla liquidazione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, accreditando alla Provincia di Savona somme con cadenza mensile da erogare alla stessa entro i 30 giorni successivi al mese di competenza.
2. La Provincia di Savona provvederà a trasferire all'Azienda, nei termini contrattuali, i fondi come sopra indicati liquidati dalla Regione Liguria.
3. Gli Enti locali provvederanno altresì a liquidare i fondi dagli stessi stanziati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente accordo alla Provincia in due rate semestrali, di cui la prima entro il 31 marzo e la seconda entro il 30 settembre di ogni anno ovvero in dodicesimi nel caso non sia ancora stato approvato il bilancio comunale.
4. Alla scadenza del presente Accordo e sino alla stipula di un Accordo per il periodo successivo anche a seguito della definizione dei costi standard, tenuto conto che non deve essere interrotta l'erogazione del servizio da parte dell'Azienda, gli Enti sottoscrittori restano obbligati alla corresponsione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, secondo gli impegni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 3, con le modalità e le scadenze previste ai precedenti commi del presente articolo.
5. La Regione Liguria provvederà all'impegno delle risorse di cui all'articolo 3, in

relazione al verificarsi delle condizioni poste come vincolo per l'assegnazione delle risorse stesse e, comunque, entro il mese di dicembre di ogni anno.

6. Qualora, dopo un'eventuale riquantificazione delle risorse spettanti, emergesse l'esigenza di effettuare i necessari conguagli, gli stessi potranno essere attuati, per ogni anno, sulla disponibilità dell'anno successivo.
7. Gli Enti sottoscrittori del presente Accordo, ove necessario, possono concordare con la Provincia differenti modalità di versamento della quota prevista a proprio carico.

Articolo 11 (Inadempienze)

1. Qualora la Provincia non potesse corrispondere per intero la rata mensile del corrispettivo per fatto alla stessa non imputabile, ma dovuto a ritardo o ad omissione del versamento della quota a carico della Regione o degli Enti locali, gli interessi legali riconosciuti all'Azienda, che decorrono a partire dal 60° giorno dalla data di maturazione della rata, saranno a carico dall'Ente che ha causato l'omissione e/o il ritardo nel versamento della quota a proprio carico.
2. In caso di inadempienza delle disposizioni di cui al precedente articolo 10, comma 3, la Provincia può autorizzare riduzioni dei servizi nel territorio degli Enti inadempienti, nei modi e termini eventualmente previsti dal relativo Contratto.
3. Il presente articolo si applica anche nelle more di sottoscrizione del successivo Accordo di Programma.

Articolo 12 (Organo di vigilanza e controllo)

1. Sull'esecuzione di quanto stabilito dal presente Accordo di programma vigila un Collegio presieduto dal Presidente della Giunta regionale - o da un suo delegato - e composto dai rappresentanti nominati dagli Enti sottoscrittori - uno per ciascun Ente - entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo.
2. Il Collegio è assistito da una segreteria costituita presso il Settore Trasporti della Regione Liguria, che curerà la convocazione del Collegio stesso e la verbalizzazione delle sedute.
3. Al Collegio sono attribuite le seguenti competenze:
 - vigilare sulla piena, tempestiva e corretta realizzazione dell'Accordo di programma;
 - individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si frapponessero all'attuazione dell'Accordo, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
 - provvedere, se necessario, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori, e di altri soggetti eventualmente interessati.

Articolo 13

(Revisione dell'Accordo)

1. Eventuali modifiche al presente Accordo di programma dovranno essere approvate da tutti gli Enti sottoscrittori nel rispetto di quanto contenuto nel contratto di servizio sottoscritto con l'Azienda.

**Articolo 14
(Controversie tra le parti)**

1. Tutte le controversie tra le parti in relazione al presente Accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

**Articolo 15
(Pubblicazione)**

1. Il presente Accordo, sottoscritto dalle parti, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Letto, confermato e sottoscritto in data dai rappresentanti degli Enti partecipanti all'Accordo

ENTE	RAPPRESENTANTE	FIRMA
REGIONE LIGURIA		
PROVINCIA DI SAVONA		
COMUNE DI ALASSIO		
COMUNE DI ALBENGA		

COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE		
COMUNE DI ALBISSOLA MARINA		
COMUNE DI ALTARE		
COMUNE DI ALTO		
COMUNE DI ANDORA		
COMUNE DI ARNASCO		
COMUNE DI BALESTRINO		
COMUNE DI BARDINETO		
COMUNE DI BERGEGGI		
COMUNE DI BOISSANO		
COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO		

COMUNE DI BORGIO VEREZZI		
COMUNE DI BORMIDA		
COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE		
COMUNE DI CALICE LIGURE		
COMUNE DI CALIZZANO		
COMUNE DI CAPRAUNA		
COMUNE DI CARCARE		
COMUNE DI CASANOVA LERRONE		
COMUNE DI CASTELBIANCO		
COMUNE DI CASTELVECCHIO ROCCA BARBENA		
COMUNE DI CELLE LIGURE		


COMUNE DI CENGIO		
COMUNE DI CERIALE		
COMUNE DI CISANO SUL NEVA		
COMUNE DI COSSERIA		
COMUNE DI DEGO		
COMUNE DI ERLI		
COMUNE DI FINALE LIGURE		
COMUNE DI GARLEDA		
COMUNE DI GIUSTENICE		
COMUNE DI GIUSVALLA		
COMUNE DI LAIGUEGLIA		

COMUNE DI LOANO		
COMUNE DI MAGLIOLO		
COMUNE DI MALLARE		
COMUNE DI MASSIMINO		
COMUNE DI MILLESIMO		
COMUNE DI MIOGLIA		
COMUNE DI MURIALDO		
COMUNE DI NASINO		
COMUNE DI NOLI		
COMUNE DI ONZO		
COMUNE DI ORCO F EGLINO		

COMUNE DI OSIGLIA		
COMUNE DI PALLARE		
COMUNE DI PIANA CRIXIA		
COMUNE DI PIETRA LIGURE		
COMUNE DI PLODIO		
COMUNE DI PONTINVREA		
COMUNE DI QUILIANO		
COMUNE DI RIALTO		
COMUNE DI ROCCAVIGNALE		
COMUNE DI SASSELLO		
COMUNE DI SAVONA		

COMUNE DI SPOTORNO		
COMUNE DI STELLA		
COMUNE DI STELLANELLO		
COMUNE DI TESTICO		
COMUNE DI TOIRANO		
COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO		
COMUNE DI URBE		
COMUNE DI VADO LIGURE		
COMUNE DI VARAZZE		
COMUNE DI VENDONE		
COMUNE DI VEZZI PORTIO		

COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA		
COMUNE DI ZUCCARELLO		



ACCORDO DI PROGRAMMA 2016-2025

PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITÀ E STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

La Regione Liguria, in persona del suo Presidente pro - tempore a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. del.

I Comuni di

PREMESSO CHE

- l'art.34 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", sancisce che per la definizione e l'attuazione di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni si possa promuovere la conclusione di un accordo di programma;
- l'articolo 16, comma 2 del D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 recante "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59" prevede che nella determinazione del livello dei servizi minimi, le regioni definiscono, d'intesa con gli enti locali, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale, e adottando criteri di omogeneità fra regioni, quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale, in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini;
- l'articolo 16 bis del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 istituisce il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario e stabilisce che i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo debbano essere definiti con DPCM e che tali criteri, in particolare, devono tener conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilità nei territori anche con differenziazione dei servizi, e sono finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2013 definisce i criteri e le modalità con cui ripartire il Fondo Nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario;
- le manovre economico-finanziarie del Governo, attuate attraverso il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in L.30 luglio 2010, n. 122, il D.L. 13 agosto 2011 n. 138, successivamente modificato e convertito dalla L. del 14 settembre 2011, n.

148 e la L. 12 novembre 2011, n. 183 hanno determinato pesanti tagli alle risorse finanziarie per il trasporto pubblico locale;

- la L.R.- Regione Liguria 7 novembre 2013 n. 33 recante "Riforma del Trasporto pubblico locale" ed, in particolare,
 - l'articolo 4 prevede al comma 2 che: I servizi minimi sono a carico del bilancio della Regione e sono definiti, ai sensi dell'articolo 12, sentiti la Commissione consiliare competente e il Consiglio delle Autonomie locali (CAL) di cui alla L. R.-Regione Liguria 1 febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) sulla base del programma dei servizi di trasporto pubblico locale; in particolare, tenendo conto dei seguenti elementi:
 - a) su tutti i territori, località, paesi serviti dal trasporto pubblico alla data di entrata in vigore della presente legge deve essere garantita una coppia di corse;
 - b) integrazione tra le reti e le varie modalità di trasporto di cui alla vigente normativa;
 - c) i servizi minimi in ambito extraurbano sono definiti quali una coppia di corse di collegamento per i centri o per gli ambiti abitati con una popolazione indicativamente di cinquanta residenti;
 - d) pendolarismo scolastico e lavorativo;
 - e) fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari, culturali, sportivi e religiosi;
 - f) esigenze di riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento;
 - g) i sistemi di trasporto con cui viene svolto il servizio.
 - al comma 3 che: In particolare, i servizi minimi garantiscono i collegamenti fra le stazioni ferroviarie e le aree che su di esse gravitano al fine di assicurare servizi di adduzione al servizio ferroviario secondo la programmazione dello stesso che deve garantire un'adeguata copertura a tutto il territorio regionale.
 - al comma 4 che: I servizi minimi garantiscono un'adeguata mobilità in tutta la regione con particolare riferimento ai territori non coperti dal servizio ferroviario.
 - al comma 5 che: Nelle zone a domanda debole le corse di cui al comma 4 possono essere effettuate con modalità alternative di trasporto.
- l'articolo 5 definisce i servizi aggiuntivi quali servizi di trasporto pubblico regionale e locale che integrano i servizi minimi e che comportano oneri a carico del bilancio degli enti locali.
- l'articolo 7 prevede che: Le province ai sensi della vigente normativa esercitano le seguenti funzioni:
 - approvano i piani di bacino provinciali in coerenza con gli atti programmatici regionali di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a);
 - stipulano con la Regione gli accordi di programma di cui all'articolo 12 per assicurare la necessaria pianificazione ed integrazione del servizio di trasporto nei territori di rispettiva competenza e per reperire le risorse occorrenti per la copertura dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 5, comma 1.

- l'articolo 8 prevede che: I comuni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19 del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012, esercitano:
 - le funzioni di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico comunale.
 - nell'esercizio delle funzioni di amministrazione, i comuni autorizzano a favore di imprese di trasporto i servizi integrativi di cui all'articolo 5, comma 2, che si svolgono in ambito comunale. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con le modalità di cui all'articolo 6, comma 6.
- l'articolo 9 prevede che e' istituito l'Ambito Territoriale Ottimale per l'organizzazione e la gestione del servizio di trasporto pubblico regionale e locale (ATO), denominato Bacino Unico Regionale per il Trasporto (BURT), che coincide con l'intera circoscrizione territoriale della regione, il cui governo è assicurato dalla Regione secondo le modalità di cui alla presente legge.
- l'articolo 11 istituisce l'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale a cui, ai sensi del comma 6, sono assegnate le seguenti attività:
 - a) supporto alla Regione ed agli enti locali nelle attività di programmazione di cui agli articoli 6 e 7;
 - b) monitoraggio e controllo sull'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 12;
 - c) affidamento dei servizi per l'intero ambito, con funzione di stazione appaltante, tenendo conto in particolare dei costi standard;
 - d) gestione del contratto di cui all'articolo 9 e monitoraggio della qualità e quantità del servizio erogato;
 - e) sviluppo del sistema di controllo di gestione aziendale regionale sul trasporto pubblico locale;
 - f) gestione dell'Osservatorio Regionale dei Trasporti (ORT) di cui all'articolo 20;
 - g) definizione di politiche uniformi per la promozione del sistema del trasporto pubblico locale, incluso il coordinamento dell'immagine e della diffusione dell'informazione presso l'utenza;
 - h) implementazione e sperimentazione di soluzioni innovative nella gestione ed analisi del trasporto pubblico regionale e locale, con particolare riferimento alle nuove tecnologie (quali bigliettazione elettronica, esame dati, valutazione dei flussi di traffico e del servizio);
 - i) analisi e diffusione sul territorio regionale delle buone pratiche nella gestione del trasporto pubblico regionale e locale;
 - j) partecipazione a progetti europei in materia di trasporto pubblico locale;
 - k) ulteriori attività che gli enti partecipanti stabiliscono di esercitare in forma associata.
- l'articolo 12 prevede:
 - al comma 1 che la Regione, ai sensi della vigente normativa statale, in relazione alle disponibilità del bilancio regionale ed alle ulteriori risorse integrative degli enti locali, in rapporto alla quantità dei servizi aggiuntivi richiesti, stipula con gli enti locali interessati accordi di programma che definiscono quantità e standard di qualità dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 4, nonché dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 5, comma 1, la cui erogazione da parte del soggetto gestore del servizio è subordinata all'effettiva corresponsione delle risorse previste.

- al comma 2 che gli accordi di programma devono avere una durata non inferiore a quella dei contratti di servizio assegnati tramite gara.
- al comma 3 che nella determinazione di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale si devono osservare i seguenti criteri:
 1. ricorso alle modalità e alle tecniche più idonee a soddisfare le esigenze di trasporto considerate, con particolare attenzione ai territori e alle persone a mobilità ridotta;
 2. scelta, tra le soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che, a minore impatto ambientale, comporta il miglior servizio per la collettività, anche mediante modalità differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalità.
- la Regione Liguria, nell'ambito del riassetto complessivo del settore del TPL promosso dalla L.R.-Regione Liguria n. 33/2013, ha affidato a F.I.L.S.E. S.p.A., con la D.G.R. 20 aprile 2012, n. 455, un incarico di studio con il duplice scopo di:
 1. realizzare le attività propedeutiche alla definizione e messa in atto del programma di esercizio ottimale in ambito regionale per la gestione del TPL, sfociato nell'elaborazione di un progetto volto a:
 - creare il percorso attuativo per migliorare progressivamente l'aderenza dell'offerta alle dimensioni della domanda;
 - definire l'assetto ottimale dei servizi, per un completamento reciproco di funzioni tra servizi automobilistici urbani ed extraurbani e di questi con il servizio ferroviario regionale;
 - assicurare un livello di diffusione dei servizi sul territorio sostenibile dalla collettività;
 - semplificare il "disegno" complessivo della rete principale, anche in una ottica di migliore fruizione per la domanda erratica e potenziale.
 2. elaborare un nuovo Sistema Tariffario Regionale (STR) che superando l'attuale disomogeneità dei sistemi tariffari vigenti, li riconduca ad una base dati omogenea e che abbia le seguenti caratteristiche:
 - sia orientato alla fidelizzazione della domanda, ovvero all'incremento della quota di abbonamenti mensili/annuali;
 - salvaguardi, per quanto possibile, gli utilizzatori abituali del TPL, in primis gli utilizzatori degli abbonamenti mensili;
 - minimizzi l'aumento delle tariffe in fase di prima implementazione e preveda una manovra tariffaria, presumibilmente dal terzo anno.
- la L.R.- Regione Liguria 2 dicembre 2014, n. 42 recante "Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015-2017" definisce gli stanziamenti per la copertura delle spese per la gestione del trasporto pubblico locale limitatamente al triennio 2015-2017;
- ai fini della sostenibilità economica dell'affidamento occorre garantire la continuità e l'invarianza degli stanziamenti da parte della Regione Liguria e degli Enti Locali, calcolati ad euro costanti, per tutta la durata del Contratto di Servizio, in modo da

garantire l'adeguamento del corrispettivo secondo il tetto previsto dal documento di gara;

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma (l'"Accordo").

Articolo 2 (Oggetto e finalità dell'Accordo)

1. Il presente Accordo di Programma (l'"Accordo"), relativo al periodo 2016-2025, definisce la quantità e lo standard di qualità dei servizi minimi di trasporto pubblico locale nonché dei servizi aggiuntivi ai sensi dell'articolo 12 della L. R.- Regione Liguria n. 33/2013.
2. Finalità comune alle parti sottoscrittrici (le "Parti") è consentire il regolare svolgimento del servizio di TPL sul territorio di competenza, attraverso la determinazione delle risorse per i servizi minimi e per i servizi aggiuntivi nonché dei relativi impegni di corresponsione gravanti su Regione Liguria e su Enti locali interessati (congiuntamente "Enti sottoscrittori").

Articolo 3 (Determinazione delle risorse per i servizi)

1. Le risorse per i servizi minimi e aggiuntivi del trasporto pubblico locale, relative al periodo 2016 - 2025, sono determinati sulla base degli stanziamenti degli Enti sottoscrittori, come specificati nella tabella A allegata al presente accordo che ne costituisce parte integrante e necessaria.
2. L'ammontare degli importi di cui alla tabella A, al netto dell'I.V.A., costituisce il corrispettivo del Contratto di servizio tra l'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale (l'"Agenzia") e il soggetto gestore.
3. Eventuali recuperi di IVA sul corrispettivo che saranno accreditati all'Agenzia, potranno essere computati a decremento degli importi stanziati dagli Enti locali ed a compensazione dei rispettivi adeguamenti.

Articolo 4 (Impegni delle Parti)

1. La Regione Liguria dispone, per il triennio 2015 - 2017, delle risorse definite dalla Legge regionale 2 dicembre 2014, n. 42 Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015-2017 e si impegna, per gli anni successivi fino al 2025, a mantenere lo stanziamento previsto per l'anno 2017;
2. gli Enti locali dispongono, per il triennio 2015-2017, delle risorse definite nella Tabella A e si impegnano, per gli anni successivi fino al fino al 2025, a mantenere lo stanziamento previsto per l'anno 2015.

3. I risparmi conseguiti dal soggetto gestore attraverso il raggiungimento degli obiettivi di efficienza esplicitati nel documento di gara e quantificati nel loro ammontare con modalità previste dallo stesso, saranno destinati prioritariamente all'adeguamento delle risorse secondo il tetto previsto dal ridetto documento di gara.
4. Tenuto conto della particolare valenza che riveste il TPL nell'ambito del contesto sociale, gli Enti si impegnano a mettere in atto politiche della mobilità e della sosta che favoriscano l'utilizzo del Trasporto Pubblico Locale.

Articolo 5 (Servizi minimi)

1. Gli Enti locali concordano sulle determinazioni relative ai servizi minimi elaborate nell'ambito dello Studio per la realizzazione del programma di esercizio ottimale in ambito regionale per la gestione del TPL (lo "Studio").
2. Tale studio, in particolare, individua un insieme di interventi di riordino della rete attuabili per comparti e propone una ripartizione delle risorse in funzione dei chilometri di servizio minimo determinati attraverso la rilevazione e l'elaborazione dei dati della domanda di trasporto nei seguenti ambiti territoriali:

Genova Urbano
Genova Extraurbano
Imperia Urbano
Imperia Extraurbano
Sanremo Urbano
La Spezia Urbano
La Spezia Extraurbano
Savona Urbano
Savona Extraurbano.

Articolo 6 (Sistema tariffario)

1. Il sistema tariffario è definito nel documento di gara nel rispetto della proposta contenuta nello Studio per la realizzazione delle attività propedeutiche alla definizione e messa in atto del programma di esercizio ottimale in ambito regionale per la gestione del TPL, che ha sviluppato le seguenti linee guida:
 - adozione di un modello tariffario a fasce chilometriche per tutti i servizi extraurbani ed a zona unica per i servizi urbani;
 - uniformità dei titoli gestiti: biglietti, carnet, abbonamenti (settimanali, mensili, annuali) ordinari;
 - utilizzo di polimetrie tariffarie omogenee per tipo di servizio (urbano metropolitano, altri urbani, extraurbani);
 - le agevolazioni tariffarie, non coperte dai conferimenti regionali, possono essere previste a livello locale, se compensate dall'Ente richiedente;
 - l'integrazione tariffaria (gomma-gomma, ferro-gomma) viene adottata in modo omogeneo a livello regionale.

Articolo 7
(Disciplina dei beni funzionali all'esercizio)

1. Gli Enti si impegnano a mettere in atto tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto della disciplina riguardante i beni funzionali all'esercizio di cui agli articoli 16 e 25 della L.R.-Regione Liguria n.. 33/2013.

Articolo 8
(Liquidazione delle risorse finanziarie e inadempienze)

1. La Parti provvedono alla liquidazione delle rispettive risorse accreditandole all'Agenzia secondo le modalità da definire con apposita convenzione che dovrà disciplinare, tra l'altro, ogni aspetto relativo ad eventuali ritardi o inadempienze.

Articolo 9
(Organo di vigilanza e controllo)

1. L'Agenzia monitora e controlla sull'attuazione del presente Accordo di programma ai sensi dell'art. 11, c. 6 L.R.- Regione Liguria n. 33/2013.
2. In particolare, all'Agenzia, sono attribuite le seguenti competenze:
 - vigilare sulla piena, tempestiva e corretta realizzazione dell'Accordo di programma;
 - individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si frapponessero all'attuazione dell'Accordo, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
 - provvedere, se necessario, alla convocazione delle Parti e di altri soggetti eventualmente interessati;
 - dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente dell'Accordo.
3. L'Agenzia esercita le predette competenze attraverso un Collegio (il "Collegio") presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della medesima Agenzia e composto dai rappresentanti nominati dagli Enti sottoscrittori – uno per ciascun Ente – entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo.
4. La convocazione del Collegio è curata dal Presidente.

Articolo 10
(Revisione dell'Accordo)

1. L'Accordo è sottoposto a verifica periodica a cadenza triennale, al fine di verificare la necessità di una nuova determinazione delle risorse di cui all'art. 3 e dei relativi impegni di corresponsione di cui all'art. 4, in relazione alla disponibilità dei bilanci della Regione e degli Enti Locali e al conseguimento degli obiettivi di efficienza da parte del soggetto gestore, nonché ogni altra circostanza sopravvenuta rilevante.
2. Eventuali modifiche ed integrazioni al presente Accordo sono approvate da tutte le Parti su proposta dell'Agenzia, nel rispetto di quanto contenuto nel contratto di servizio sottoscritto con il soggetto gestore.

Articolo 11

23 marzo 2015

(Controversie tra le parti)

1. Tutte le controversie tra le Parti in relazione al presente Accordo sono devolute alla cognizione dell'autorità giudiziaria competente .

**Articolo 12
(Pubblicazione)**

1. Il presente Accordo, sottoscritto dalle Parti, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Letto, confermato e sottoscritto in data dai rappresentanti degli Enti partecipanti all'Accordo

BOLLETTA

COMUNE DI PIANA CRIXIA

PROPOSTA DI DELIBERA

CONSIGLIO COMUNALE N. 12 del 23/05/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI RELATIVI AGLI ACCORDI DI PROGRAMMA 2012-2013-2014-2015 E 2016-2025 PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITÀ E STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.

PARERE DI NATURA TECNICA DEL SERVIZIO INTERESSATO

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto Responsabile del Servizio del Comune di Piana Crixia, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., esprime parere: FAVOREVOLE.

Piana Crixia, lì 15/05/2015




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(MARENCO Rag. Franco)

PARERE PREVENTIVO DI NATURA CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Piana Crixia, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., esprime parere: FAVOREVOLE.


Piana Crixia, lì 15/05/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(MARENCO Rag. Franco)


Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Roberto BRACCO





IL SEGRETARIO COMUNALE
Alessandro CASAGRANDE




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero 67 il giorno 26 MAG 2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Piana Crixia, li 25 MAG 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
Alessandro CASAGRANDE



La presente deliberazione è dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, 3° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno